



Introduzione	Quadro giuridico	Ambiti di vita	Risoluzione extragiudiziale delle controversie	Informazioni per i consultori	Definizioni e bibliografia
--------------	------------------	----------------	--	-------------------------------	----------------------------

Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale

Quadro giuridico

Diritto penale

Regole di procedura

Notificazione e comunicazione delle decisioni giudiziarie (<https://www.rechtsratgeber-rassismus.admin.ch/i438.html>)

## Notificazione e comunicazione delle decisioni giudiziarie

Il termine decisione comprende le ordinanze, le sentenze e i decreti emessi da un'autorità penale.

[Grafik 1]

I requisiti formali e di contenuto delle decisioni sono esposti agli art. 80 segg. CPP. Le decisioni sono notificate per scritto alle parti (per le eccezioni cfr. art. 84 CPP), motivate (per le eccezioni cfr. art. 82 CPP) e firmate dall'autorità competente (art. 80 cpv. 2 CPP).

Se impugnabili, le decisioni devono indicare i rimedi giuridici e i termini di ricorso (cfr. TF 6B\_964/2013, consid. 3.3.2).

La notificazione è una comunicazione ufficiale, generalmente in forma scritta (per le eccezioni cfr. art. 85 CPP), di un atto giudiziario (decisione, citazione, mandato) che permette al destinatario di rispettare gli obblighi che vi sono contenuti o far uso dei rimedi giuridici disponibili.

[Grafik 2]

Di norma i termini decorrono dalla notificazione. Se quest'ultima è irregolare, l'autorità ne sostiene le conseguenze in applicazione del principio della buona fede. Tale principio si applica anche alle parti, che sono tenute a informarsi presso le autorità non appena sospettano l'esistenza di un'ordinanza giudiziaria.

La prova della notificazione di un'ordinanza incombe all'autorità che intende farla valere (cfr. DTF 124 V 400, consid. 2).

Tuttavia, per motivi di prova e per il calcolo dei termini, è molto importante che il destinatario conservi la busta contenente la decisione o qualsiasi altra notificazione giudiziaria. Agli accusati che nell'ambito di un procedimento inoltrano un documento a un'autorità giudiziaria si raccomanda vivamente di farlo per posta raccomandata. La ricevuta postale recante il numero di invio va conservata con cura.